**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2018, proposto da:   
Lanari Ennio & Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Ioannoni Fiore e Fabrizio Antenucci, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Ioannoni Fiore in Giustizia, Pec Registri;

***contro***

Comune di **Tortoreto**, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;  
Arta Abruzzo Direzione Provinciale di Teramo, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Ricci Sandra, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del Verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 1369 del 8 agosto 2018, emesso dal Corpo di Polizia Locale di **Tortoreto**, con il quale, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, è stata sospesa per giorni 7, l’attività di trattenimenti musicali e danzanti in relazione all’art. 5 del “Regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (Stabilimenti Balneari)”, approvato con delibera commissariale del 24 giugno 2016 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.4.2018, nonché in relazione all’art. 4 D.P.C.M. 14.11.1997;

degli atti e provvedimenti preparatori, conseguenti, e comunque connessi, ivi compreso, per quanto necessario, il Regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (Stabilimenti balneari), sopra indicato, nel testo di cui alla recente modifica allo stesso apportata, nonché della Relazione Tecnica redatta dall’A.R.T.A. Abruzzo, Distretto Prov.le di Teramo al prot. 22632 del 1.8.2018, allegata al provvedimento impugnato quale “parte integrante e sostanziale” dello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che con il ricorso in esame la società esponente ha evidenziato che:

- attualmente risulta privata della possibilità di esercitare la propria attività proprio nel periodo di altissima stagione, nella quale si concentra la maggior parte degli incassi, con conseguente gravissimo ed irreparabile pregiudizio economico, oltre che di immagine, nonché con perdita della clientela e ripercussione in termini fortemente negativi sull’occupazione degli oltre 70 lavoratori occupati;

- si è già impegnata nella programmazione di eventi particolarmente significativi (fra cui una manifestazione per la notte di ferragosto) con un notevole e anticipato esborso economico, anche in termini di rifornimenti, che risulterebbe irrecuperabile in caso di chiusura, anche temporanea, della propria attività;

Considerato che con l’atto impugnato, per la prima violazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento Comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali (Stabilimenti Balneari), è stata anche disposta la sospensione di ogni attività di trattenimento musicale dalla notifica della contestazione e nei 7 giorni consecutivi successivi, con decorrenza del periodo di sospensione dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello della notifica del verbale di contestazione;

Visto che a sostegno dell’istanza di decreto cautelare monocratica è stata evidenziata la impossibilità di attendere la prima camera di consiglio utile, poiché non sono previste trattazioni collegiali durante il corrente mese di agosto, sicché l’attesa della prima camera di consiglio a settembre renderebbe inutile e vana la discussione dell’istanza cautelare;

Ritenuto che nella comparazione degli opposti interessi, appare, prevalente, in questa temporanea fase e in attesa della trattazione del giudizio nella sede collegiale, quello della parte ricorrente ad impedire che al fermo dell’attività conseguano danni irreversibili alla società e al personale dipendente;

Considerato che, impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito da effettuare in sede collegiale, sussistono allo stato le ragioni di estrema gravità ed urgenza di cui all’art. 56, comma 1, del c.p.a. e che l’interesse azionato con la domanda cautelare può essere idoneamente tutelato, nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare prevista per il 12 settembre 2018, mediante sospensione, fino a detta data, dell’efficacia degli atti impugnati, fermo restando il rispetto da parte della ricorrente dei livelli massimi di rumore ambientale di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche con riguardo alla disposta sospensione dell’attività di trattenimento fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 settembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 13 agosto 2018.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il Presidente** |
|  | **Antonio Amicuzzi** |